



Decreto Dirigenziale n. 239 del 02/09/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 13 - UOD Genio Civile di Salerno; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER LA COPERTURA DI M 19,00 DEL CANALE DI BONIFICA SASSO, UTILIZZATA PER L'ACCESSO ALL'IMMOBILE UBICATO IN VIA BELVEDERE DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE. RICHIEDENTE: PAGANO GERARDO E ANGRISANI ANNAMARIA - PRAT. 4446/C.

Il Dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile

PREMESSO:

- che, con Decreto n. 13378 del 2/5/1962, scaduto il 02/05/1981, fu rilasciata, al sig. Pagano Gerardo, la concessione per la copertura di m 19,00 del canale di bonifica Sasso nel Comune di Roccapiemonte, utilizzata per l'accesso all'immobile ubicato in Via Belvedere;
- che, con istanza in data 28/07/1983 prot. 13692, il sig. Pagano Silvio, subentrato nella proprietà dell'immobile asservito dalla copertura, fece richiesta di rinnovo della concessione;
- che, con nota n. 13692 del 24/02/1983 il Settore Genio Civile di Salerno espresse al Settore Difesa Suolo della Regione Campania il proprio parere favorevole al rinnovo della concessione;
- che, con successiva istanza del 18/11/2004 n. 911660, il sig. Pagano Silvio ha presentato una nuova richiesta di rinnovo della concessione;
- che, con ulteriore istanza pervenuta in data 08/09/2007 n. 817280, i sigg. Pagano Silvio e Angrisani Annamaria hanno nuovamente chiesto il rinnovo della concessione di che trattasi;
- che, con nota acquisita in data 28/09/2007 gli stessi hanno trasmesso la relativa documentazione tecnica e amministrativa;
- che, da una ricerca agli atti di ufficio non è stata reperita alcuna documentazione relativa a eventuali rinnovi della concessione da parte del Settore Regionale Difesa del Suolo, in precedenza competente per tali atti;
- che, con successive corrispondenze intercorse, finalizzate principalmente a chiarire aspetti di natura amministrativa, la ditta ha regolarizzato la sua posizione effettuando i necessari versamenti per canoni pregressi, effettuando, in data 07/04/2016, il versamento integrativo di € 1.052,86 relativo al periodo 2011/2016 in applicazione dell'art. 2948 del C.C.;
- che, con nota acquisita in data 29/02/2016 n. 140948, i sigg. Pagano Gerardo, nato a Salerno il 12/09/1967, C.F. PGNGRD67P12H703E e Angrisani Annamaria nata a Roccapiemonte il 19.13.1942, C.F. NGRNMR42T59H431W, (di seguito indicati con "ditta" o "concessionario"), entrambi residenti in Roccapiemonte alla via Belvedere n. 1, hanno chiesto che l'atto di concessione venga loro intestato essendo gli attuali usufruttori dell'opera a seguito del decesso del sig. Pagano Silvio;
- che la pratica è registrata al n. 4446/C;
- che la ditta è da ritenersi in regola con i versamenti per canoni di concessione, salvo eventuali conguagli che potranno essere richiesti anche successivamente nei modi e nei termini previsti dalla legge;

CONSIDERATO:

- che dalla documentazione tecnica a firma dell'ing. Silvio Pagano emerge che la copertura interessa un piccolo canale di bonifica in corrispondenza del punto in cui inizia a essere riportato in mappa catastale, in corrispondenza della part. 320 del fg. 3, ove è ubicato l'immobile di che trattasi; la copertura è ritenuta compatibile con i livelli di portata del canale e con il P.A.I. e non rientra tra le aree perimetrate a rischio o pericolosità idraulica;
- che il Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, con deliberazione n. 446 del 22/10/2007 ha rilasciato il proprio nulla osta per il rinnovo della concessione di che trattasi;
- che, trattandosi di canale di bonifica, la copertura è da ritenersi compatibile con le condizioni stabilite con circolare n. 1074199 del 11.12.2009 dal Coordinatore A.G.C. LL. PP. OO. PP.;
- che, pertanto, si ritiene non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione;
- che, con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 5154 del 20.10.2000 per l'emissione dei Decreti di concessione in materia di opere idrauliche veniva delegato il Settore del Genio Civile di Salerno, oggi denominato Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno - Presidio Protezione Civile, in attuazione del Regolamento n. 12 del 15/12/2011, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 475 del 10/09/2012;
- che risulta acquisita agli atti la dichiarazione del Dirigente U.O.D. e del Responsabile del Procedimento e titolare del provvedimento (prot. interno n. 246 e 247 del 09/03/16) ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

Dato atto dell'intervenuta verifica dell'assenza di conflitto di interessi;

Visto il R.D. n. 523 del 25.7.1904 (T.U. sulle opere idrauliche);
Visto il R.D. n. 368 dell'8.5.1904 (T.U. sulle opere di bonifica);
Visto il D. Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.
Visto l'art. 89 D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
Visto l'art. 19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
Vista la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
Visto il D. Lgs 112 del 31.03.1998;
Vista la Legge n. 183/1989;
Vista la circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
Vista la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
Vista la Delibera di G. R. n. 5784 del 28.11.2000;
Visto il D. L.vo n. 165 del 30.03.2001;
Vista la L. R. n. 7 del 30.04.2002;
Vista la Delibera di G. R. n. 2075/2005;
Vista la Delibera di G.R. n. 488 del 31.10.2013;
Vista la L. R. n. 3 del 16.01.2014;
Vista la L.R. n. 4 del 16.01.2014;
Vista la Delibera di G.R. n.92 del 01.04.2014;
Vista la L. R. n. 1 del 18/01/2016;
Vista la L. R. n. 2 del 18/01/2016;

Ritenuto che l'istanza possa essere accolta;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile di P.P. 14 geom. Renato Sarconio e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento,

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rinnovare ai sigg. Pagano Silvio e Angrisani Annamaria, come in premessa generalizzati, la concessione per la copertura di m 19,00 del canale di bonifica Sasso nel Comune di Roccapiemonte, utilizzata per l'accesso all'immobile ubicato in Via Belvedere, come da documentazione agli atti e sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- la validità della presente concessione avrà la durata di anni 10 con decorrenza dal 01/01/2016 e scadenza il 31.12.2025; al termine il concessionario dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione da richiedersi 1 anno prima della scadenza;
- la concessione viene rilasciata ai soli fini idraulici ai sensi del R. D. n. 523/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o parere previsti dalle vigenti leggi;
- l'importo del canone, stabilito in via provvisoria e salvo conguaglio per l'anno 2016 in €. 178,81 comprensivi della maggiorazione di cui alla L.R. n. 1/72, viene di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT. Il deposito cauzionale è infruttifero e verrà restituito, a richiesta dell'interessato, al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte dei funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- il pagamento del canone deve effettuarsi entro il 31 Marzo di ogni anno – sul C/C n. 21965181, codice tariffa 1520 intestato alla Tesoreria della Regione Campania, ovvero mediante bonifico bancario, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- le opere non potranno essere modificate rispetto ai grafici che, agli atti, costituiscono parte integrante del presente decreto;

- il concessionario è obbligato alla manutenzione delle opere e a vigilare affinché le stesse vengano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate e per la destinazione d'uso specificata;
- il concessionario dovrà adottare ogni accorgimento atto ad evitare ogni possibile interferenza con il regolare deflusso delle acque;
- il concessionario resta fin d'ora obbligato ad eseguire, a propria cura e spese, eventuali opere accessorie o interventi di qualsiasi tipo che si dovessero rendere necessari, anche in futuro, sia per assicurare il buon regime idraulico del corso d'acqua, sia per intervenute esigenze di pubblica utilità, su semplice richiesta dell'Amministrazione Regionale concedente, pena la decadenza della concessione stessa con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi;
- la concessione è revocabile in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione Regionale, sia nel caso che il concessionario manchi alle disposizioni del presente decreto, sia nel caso che l'Amministrazione, per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione. In tal caso nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà allo stesso;
- l'Amministrazione Regionale resterà in ogni caso sollevata da ogni e qualsiasi danno alla struttura, alle opere accessorie, ai servizi, ecc., a cose e a persone, per eventuali danni comunque rivendicati da terzi, nei cui confronti il concessionario rimane unico responsabile;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- Il concessionario è sempre tenuto ad osservare ed attuare le finalità per le quali è rilasciata la presente concessione e non può destinare il bene demaniale oggetto di concessione per altri usi non espressamente consentiti;
- è fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti;
- sono fatti salvi i diritti demaniali, quelli dei terzi, nonché eventuali servitù prediali e demaniali;
- sono cause della cessazione della titolarità della concessione idraulica le seguenti fattispecie: scadenza senza rinnovo; revoca; rinuncia. La scadenza della concessione comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di un formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio. La concessione potrà essere revocata dal Genio Civile, previa notifica all'interessato per: a) violazione delle norme di cui al R.D. n. 523 del 25.07.1904; b) incompatibilità con sopravvenute necessità di pubblica utilità; c) accertamento di effetti dannosi causati dalle opere al regime del corso d'acqua; d) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Genio Civile, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario; e) mutamento, senza autorizzazione, dell'uso previsto e autorizzato. La rinuncia alla concessione idraulica deve essere comunicata in forma scritta. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia; la revoca o qualsiasi altra forma di decadenza della concessione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione dei manufatti a cura e spese del concessionario entro 12 mesi dal formale atto di diffida; in caso di inadempienza il ripristino sarà effettuato dal concedente con addebito delle spese;
- la Regione Campania si riserva altresì il diritto di sospendere o modificare la concessione, anche parzialmente e in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse e/o di ordine pubblico e/o di sicurezza e/o di igiene e/o di sanità, secondo le modalità previste dalla L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- è possibile il rinnovo della concessione con atto formale, a meno di motivi ostativi, a condizione che il concessionario produca, 1 anno prima della scadenza, formale richiesta indirizzata alla Giunta regionale della Campania – Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di Salerno, completa degli atti amministrativi e tecnici normativamente previsti, previa espressa istruttoria da parte del Genio Civile stesso. E' escluso il rinnovo tacito;
- in relazione alla fase di esercizio delle opere, il concessionario è tenuto: a mantenere in regolare stato di funzionamento tutte le opere ed i manufatti oggetto di concessione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, rimanendo esclusivo responsabile di qualsivoglia danno

possa derivare a pregiudizio di persone e/o cose, alla proprietà pubblica e/o privata, e ponendo in essere tutte le misure necessarie allo scopo, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua; ad adottare ogni cautela ed accorgimento atto a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione anche da parte di terzi, tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità che lo caratterizza; il concessionario dovrà provvedere ad ispezionare periodicamente il tratto di alveo interessato, rimuovendo ogni ostacolo al deflusso delle acque;

- il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che dovessero verificarsi, a persone o cose, in conseguenza di deficienze tecniche o costruttive o per carente manutenzione delle opere o comunque attribuibili ad esse;
- il concessionario dovrà lasciare libero accesso lungo il corso d'acqua al personale addetto alla sorveglianza;
- il concessionario resta obbligato a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistico-edilizia, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ambientale ed in genere vigenti per le opere in argomento, essendo la presente concessione resa esclusivamente ai sensi del R.D. 523/1904;
- il decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- è fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutte le prescrizioni contenute in pareri e nulla osta eventualmente rilasciati da altri Enti, se non in contrasto con il presente decreto;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate e riportate tutte le norme vigenti per legge e regolamenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del Codice Civile;
- il presente provvedimento è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede di autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari;
- tutte le spese in conseguenza del presente atto sono a carico dei sigg. Pagano Silvio e Angrisani Annamaria, via Belvedere n. 1, Roccapiemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 gg. dalla notifica o pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg. dalla notifica o pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato:

- al Dipartimento delle Politiche Territoriali (53);
- alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53 - 08);
- al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali (55);
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (55 - 13);
- alla Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle Entrate Regionali (55 - 13 - 03);
- al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- al Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno;
- al Comune di Roccapiemonte.

Biagio Franza